



COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO per la DISTRIBUZIONE dell'ACQUA POTABILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2002
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/02/2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2023

INDICE

CAPITOLO PRIMO GENERALITÀ

- Art. 1 - Limiti per la distribuzione
- Art. 2 - Modalità di erogazione della fornitura
- Art. 3 - Tipologia di utenze

CAPITOLO SECONDO IMPIANTI

- Art. 4 - Impianti di distribuzione
- Art. 5 - Impianti di derivazione
- Art. 6 - Costruzione della rete da parte dei privati
- Art. 7 - Apparecchi di misura
- Art. 8 - Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura
- Art. 9 - Impianti interni
- Art. 10 - Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso

CAPITOLO TERZO ALLACCIAMENTI

- Art. 11 - Richiesta di allacciamento
- Art. 12 - Preventivi
- Art. 13 - Rinuncia
- Art. 14 - Servitù

CAPITOLO QUARTO BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATE

- Art. 15 - Bocche antincendio private
- Art. 16 - Tariffe per bocche antincendio
- Art. 17 - Attivazione e consegna

CAPITOLO QUINTO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- Art. 18 - Destinatario ed uso della fornitura
- Art. 19 - Tipologia di concessione

- Art. 20 - Concessione temporanea
- Art. 21 - Diritto di rifiuto e revoca delle concessioni
- Art. 22 - Stipulazione del contratto di concessione
- Art. 23 - Durata del contratto
- Art. 24 - Cessione del contratto
- Art. 25 - Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio
- Art. 26 - Volture
- Art. 27 - Oneri fiscali e vari
- Art. 28 - Responsabilità per le caratteristiche della fornitura
- Art. 29 - Diritto di esclusiva
- Art. 30 - Corrispettivo per il servizio idrico integrato
- Art. 31 - Addebito dei consumi
- Art. 32 - Lettura degli strumenti di misura
- Art. 33 - Determinazione dei consumi in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori
- Art. 34 - Variazione di Tariffe e del Regolamento
- Art. 35 - Fatturazione e pagamenti
- Art. 36 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- Art. 37 - Rimborsi

CAPITOLO SESTO FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

- Art. 38 - Impianti per usi pubblici
- Art. 39 - Fontanine pubbliche
- Art. 40 - Uso delle fontanine pubbliche

CAPITOLO SETTIMO INFRAZIONI

- Art. 41 - Prelievi abusivi
- Art. 42 - Contestazione delle infrazioni

CAPITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 - Normativa di rinvio
- Art. 44 - Foro competente
- Art. 45 - Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

CAPITOLO PRIMO

GENERALITA'

Art. 1

Limiti per la distribuzione

L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce in economia l'acqua potabile nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta.

Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – sezione acquedotto – assume la denominazione di "*Servizio Acquedotto*".

Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Modalità di erogazione della fornitura

La fornitura di acqua potabile è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanande da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione

Art. 3

Tipologia di utenze

(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006, n. 04 del 01.02.2007, n. 11 del 28.02.2007 e n. 10 del 18/05/2022)

L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico- sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Può essere pure concessa per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari, per l'allevamento di animali; può altresì essere concessa ai possessori di terreni per usi igienici anche in assenza di fabbricati. Gli stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le abitazioni del personale.

Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.

Le Tipologie d'uso, come definite dall'Autorità con Del. n. 665/2017/R/idr sono:

- a) uso domestico, con le seguenti sotto-tipologie:
 - a. uso domestico residente;
 - b. uso condominiale;
 - c. uso domestico non residente;
 - d. eventuali ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due;
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;

- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

Resta comunque non consentito l'uso per l'irrigazione del terreno.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è data priorità alle utenze domestiche.

In ogni caso, le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti comma, sono in ogni tempo revocabili e, qualora ciò si renda necessario, possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo a risarcimenti.

CAPITOLO SECONDO

IMPIANTI

Art. 4

Impianti di distribuzione

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino all'impianto di derivazione di cui al successivo articolo 5 e ne rimane proprietario.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Il Comune, tramite il Servizio acquedotto, ne cura la posa, l'ampliamento, la manutenzione, la sorveglianza e la riparazione, che sono a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell'utenza.

Art. 5

Impianti di derivazione

(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006)

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura compresi, è effettuata dal richiedente con spese a suo carico, secondo le particolari prescrizioni del Comune e previo versamento di adeguata cauzione, determinata dal servizio acquedotto, per i lavori eseguiti su suolo pubblico; il Comune, comunque, si riserva il diritto insindacabile di eseguire direttamente tali opere, con addebito delle relative spese al richiedente. In entrambi i casi precedenti, il richiedente è tenuto a versare un contributo di "*primo allacciamento*", nella misura stabilita dal competente organo comunale, in vigore all'atto della sottoscrizione del Contratto di Concessione; detto contributo dovrà essere corrisposto per ciascuna utenza, a qualsiasi uso destinata, da allacciare per la prima volta alla rete di distribuzione.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall'utente, le relative spese sono a carico dell'utente/proprietario.

Nel caso in cui l'impianto di derivazione sia già esistente, per ogni nuovo contratto (non derivante da voltura) di allacciamento alla rete idrica il richiedente è tenuto a versare il contributo di "*allacciamento*", nella misura stabilita dal competente organo comunale, in vigore all'atto della sottoscrizione del Contratto di Concessione.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune il contributo di "primo allacciamento" o di "allacciamento"; nel caso invece che le opere di derivazione siano effettuate dal Comune, così come previsto nel precedente comma 2, le spese a carico dell'utente devono essere versate prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

I costi per i lavori di verifica, manutenzione e riparazione delle derivazioni della presa stradale e fino al misuratore sono a carico del Comune.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti - purchè non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi - sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere a sua cura e spese anche all'esecuzione delle opere murarie e di tutti gli interventi di scavo, reinterro e ripristino occorrenti e da eseguirsi nella proprietà privata; inoltre, dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonchè svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato che per le parti in vista.

Se la disdetta è seguita da voltura non vi è pagamento di contributo alcuno per la disdetta.²

Poiché la rete idrica consta di n. 2 condotte, una più vecchia ed una di costituzione più recente, il passaggio dalla vecchia alla nuova condotta non è soggetta a contributi per gli utenti già allacciati.³

Art. 6 Costruzione della rete di distribuzione da parte dei privati

Anche se di norma la rete di distribuzione sul suolo pubblico viene realizzato direttamente dal Comune, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori, anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. che venga presentato apposito progetto esecutivo;
2. che venga versata adeguata cauzione, quantificata dal Servizio Acquedotto;
3. che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio acquedotto;
4. che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del servizio acquedotto;
5. che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti; da tale data tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

² Comma introdotto dal Consiglio in sede di approvazione delle modifiche con Del. 60/2006.

³ Comma introdotto dal Consiglio in sede di approvazione delle modifiche con Del. 60/2006.

Art. 7

Apparecchi di misura

Ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata deve essere dotata di autonomo apparecchio di misura.

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune; il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Servizio Acquedotto.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal servizio Acquedotto e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio.

In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Servizio Acquedotto nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore o spostare, per particolari esigenze, il misuratore stesso.

Il Servizio Acquedotto provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso e/o per spostare il misuratore.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura.

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo.

Art. 8

Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura

L'utente è depositario degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al servizio Acquedotto affinché questo possa provvedere.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Servizio Acquedotto per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Servizio Acquedotto ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 9 Impianti interni

L'impianto interno è costituito dalla parte di impianto che sta a valle dell'apparecchio misuratore.

L'utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l'osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 5/3/90 e dalle prescrizioni stabilite dal Comune.

In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione dall'acquedotto deve trovarsi al di sopra del livello massimo dei serbatoi oppure deve essere inserita una valvola di non ritorno.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Servizio Acquedotto può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che

gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Servizio Acquedotto nel caso in cui intenda apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Il Comune non risponde dei danni causati dall'acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

Art. 10

Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

Al personale del servizio Acquedotto e/o ad altro personale incaricato, munito di tessera di riconoscimento o di apposita autorizzazione, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche (lettura) di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPITOLO TERZO

ALLACCIAMENTI

Art. 11

Richiesta di allacciamento

(Modificato con Del. C.C. n. 11 del 28.02.2007)

Per ogni singola richiesta di allacciamento alla rete idrica dovrà essere presentata domanda di Concessione, redatta su apposito modulo, all'Ufficio Tributi del Comune; tale domanda, firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente
- b) La qualità del richiedente (titolare; legale rappresentante) nel caso di esercenti attività di impresa in forma individuale o collettiva, nonché la denominazione della Ditta o della Società, il tipo di attività esercitata, la Partita Iva e la sede dell'impresa;
- c) L'uso - "Domestico" o "Diverso" - per cui è richiesta la concessione;
- d) Il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario; locatario; occupante ad altro titolo; amministratore);
- e) Numero e data di rilascio della Concessione edilizia rilasciata per la costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile, anche nel caso di allaccio richiesto per "uso cantiere edilizio";
- f) Abitabilità o Agibilità; qualora l'immobile da allacciare ne sia ancora di privo, il richiedente deve produrre contestuale dichiarazione con la quale si impegna ad avviare la relativa pratica di regolarizzazione presso l'ufficio competente; tale dichiarazione, potrà essere trasmessa per opportuna conoscenza anche all'ufficio competente al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità

Le indicazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) non sono richieste qualora la richiesta di allaccio non riguardi fabbricati; l'indicazione di cui alla lettera f) non è richiesta qualora l'allaccio riguardi fabbricati costruiti quando non era prescritta alcuna Abitabilità o Agibilità.

Nella domanda di cui al comma 1, il richiedente deve anche precisare se intende eseguire direttamente i lavori per la costruzione della rete di distribuzione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di riconoscimento nonché del tesserino del codice fiscale rilasciato dal competente ufficio delle imposte (ora Agenzia delle Entrate).

La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o la derivazione.

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante deve preventivamente versare il contributo di allacciamento e le spese per l'esecuzione dell'impianto di derivazione nel caso previsto dall'articolo 5 del presente regolamento; dovrà, inoltre, provvedere alla firma del contratto.

Gli importi dovuti dal concessionario possono essere versati sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta.

Art. 12 Preventivi

Qualora il Comune eserciti il diritto di eseguire direttamente le opere di derivazione di cui al all'articolo 5, il servizio Acquedotto predispone apposito preventivo da sottoporre ad accettazione del richiedente.

La validità del preventivo è fissata dal Comune ed è indicata nel preventivo stesso o nell'avviso inviato all'utente; trascorso tale periodo il preventivo è da considerarsi scaduto e per l'esecuzione dei lavori è necessario un nuovo preventivo.

L'utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere.

L'accettazione del preventivo diviene definitiva col pagamento dell'importo precisato nel preventivo stesso; una volta effettuato il pagamento, potranno aver inizio i lavori; tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento da esso ritenuto più conveniente compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente.

Col pagamento dell'importo indicato nel preventivo l'utente ed il proprietario accettano e si assoggettano, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 13 Rinuncia

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Comune tratterà le somme versate fino a concorrenza delle spese relative alla parte di lavoro già eseguito più quelle necessarie per la rimozione del materiale utilizzato; in caso le somme versate non fossero sufficienti, addebiterà la differenza al richiedente.

Art. 14 Servitù

L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità d'esecuzione.

CAPITOLO QUARTO

BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Art. 15

Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

La costruzione delle suddette derivazioni è effettuata dal richiedente con spese a suo carico e secondo le particolari prescrizioni del Comune; il Comune, comunque, si riserva il diritto insindacabile di eseguire direttamente tali opere sino al limite della proprietà privata con addebito delle relative spese al richiedente. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso di inadempienza il Comune ha diritto di applicare, a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente installata il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggerazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 16

Tariffe per bocche antincendio

Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Art. 17

Attivazione e consegna

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli.

CAPITOLO QUINTO

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 18

Destinatario ed uso della fornitura

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza, proprietario dell'immobile o persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.

Art. 19

Tipologia di Concessione

Le concessioni sono continue o temporanee.

Sono continue le concessioni relative a forniture di acqua per edifici di civile abitazione, per edifici pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

Art. 20

Concessione temporanea.

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso "Diverso" da quello domestico.

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue.

Per il rilascio delle concessioni temporanee il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione.

Art. 21

Diritto di rifiuto e di revoca delle Concessioni

Il Comune, previo accertamento e parere del Servizio Acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione di cui all'art. 11, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizione di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di

erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso, nonché in caso di inosservanza da parte del concessionario delle norme del presente regolamento.

In tutti i casi di revoca il Servizio Acquedotto procede alla rimozione del contatore.

Art. 22 **Stipulazione del Contratto di Concessione**

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.

Il contratto dovrà essere firmato dal richiedente-titolare della Concessione; una volta sottoscritta la concessione e versate le somme dovute, previste dal presente regolamento, l'Ufficio tributi provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Acquedotto il quale concorderà con il richiedente le modalità dell'allaccio, i grafici descrittivi del percorso della linea e le relative descrizioni, in modo tale che le opere previste siano a norma di legge e compatibili con la rete ed il servizio di distribuzione dell'acqua.

Nel caso di Enti Pubblici e privati, Associazioni, Comitati nonché proprietà condominiali e società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Art. 23 **Durata del contratto**

Il contratto ha durata annuale con decorrenza dal trimestre solare in cui l'utente ha la disponibilità della fornitura e con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno; la prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene stipulato.

Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta scritta da una delle parti.

Art. 24 **Cessione del contratto**

L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.

Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 25 **Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio** *(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006)*

Gli utenti-concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono: richiedere al Comune la cessazione del contratto, comunicando nel contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale stesso; provvedere al pagamento

di apposito contributo di "cessazione" o "disdetta" dell'utenza, nella misura stabilita dal competente organo comunale, in vigore all'atto della comunicazione di cessazione.

L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché il corrispettivo corrispondente al consumo minimo garantito fino alla scadenza contrattuale – cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto -, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito dovuto da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il 31 Dicembre, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche (Cessazioni; volture; altro) da apportare al contratto.

Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche nei confronti di uno solo degli eredi.

Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Art. 26 Volture

(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006 e n. 10 del 18/05/2022)

Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o, comunque, utilizzatore del locale allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento, la voltura dell'utenza senza che il Comune proceda al distacco dell'utenza stessa ed al riallaccio a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura, o il suo legale rappresentante, dovrà: essere appositamente autorizzato da parte del precedente titolare della concessione, anche tramite comunicazione di cessazione dell'occupazione; corrispondere preventivamente apposito contributo di "voltura", nella misura stabilita dal competente organo comunale, in vigore all'atto della sottoscrizione del Contratto di Concessione, provvedere alla firma del contratto.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore/Comune, scaricabile dal sito internet o disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi;

- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore/Comune;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore/Comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

La voltura all'Erede ovvero un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare dell'intestatario deceduto è a titolo gratuito.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo.

Il nuovo intestatario dovrà comunque provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 27 Oneri fiscali e vari

Le spese di contratto e le spese di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla fornitura sono a carico dell'utente.

Art. 28 Responsabilità per le caratteristiche della fornitura

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc.

In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcuna, nè per abbuoni, nè per risarcimento danni e rimborsi spese, nè - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.

Art. 29 Diritto di esclusiva

L'utente riserva al Comune, nell'ambito delle reti dello stesso, ai sensi degli Artt.1566 e 1567 del C.C., l'esclusiva della fornitura e la preferenza per cinque anni dalla cessazione del contratto.

Art. 30

Corrispettivi per il servizio idrico integrato

(Modificato con Del. C.C. n. 15 del 09.02.2006, n. 11 del 11/04/2012, n. 14 del 29/06/2020, n. 10 del 18/05/2022 e n. 10 del 24 / 04/ 2023)

I Corrispettivi del Servizio Idrico Integrato avvengono secondo quanto previsto dalla Regolazione dell'Autorità nazionale per i servizi idrici ARERA.

Sono basati su una Quota Fissa per i vari segmenti del Servizio Idrico Integrato (Acquedotto, Fognatura, Depurazione) e sulla Tariffa Variabile per i consumi effettivi dell'utenza.

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autolettore, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato (Cs) come previsto dall'art 10.3 del TIMSII (Allegato A della Delibera 218/2016/R/idr dell'ARERA).

Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito.

In particolare, possono essere previste, con deliberazione della Giunta Comunale, agevolazioni e riduzioni tariffarie per le seguenti categorie di utenti del servizio:

- a) invalidi civili al 100%, invalidi di guerra, sordomuti e ciechi;
- b) soggetti affetti dalle malattie invalidanti riconosciute ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 05/02/1992, n. 104;
- c) utenti che abbiano compiuto il 70° (settantantesimo) anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si applica detto beneficio;
- d) utenti vedovi/e.

L'agevolazione di cui al presente comma, valida agli effetti del servizio idrico integrato, si applica per una sola utenza intestata ai suddetti soggetti in tutto il territorio comunale e a condizione che:

- il soggetto intestatario dell'utenza sia residente e dimorante nell'unità per la quale chiede l'agevolazione; in caso di variazione della residenza e della dimora o di voltura dell'utenza ad altro soggetto o di decesso dell'utente, il beneficio in questione cessa di applicarsi a partire dal mese successivo al verificarsi dell'evento modificativo;
- il reddito complessivo lordo dei componenti il nucleo familiare nell'anno precedente a quello in cui si applica il beneficio non sia superiore agli importi stabiliti ogni anno dalla Giunta Comunale in relazione al numero dei componenti la famiglia stessa;
- l'agevolazione in questione venga richiesta, per ogni anno, con apposita domanda, sotto forma di autocertificazione, da presentare a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si chiede il beneficio stesso.

Eventuali istanze pervenute oltre tale termine verranno esaminate nei soli casi di grave e documentato disagio sociale, come attestato dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente.

L'agevolazione per disagio economico sociale di cui ai commi precedenti è in ogni caso alternativa, e quindi non è cumulabile, con il "bonus idrico" cui al DPCM 13/10/2016, così come successivamente previsto e disciplinato dalla Deliberazione dell'ARERA n. 897 del 21/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, in considerazione dei danni e disagi provocati dall'alluvione dello scorso 13/10/2022, per le attività di cui all'articolo 22 (*Agevolazioni*), comma 5 del Regolamento TARI, così come modificato con decorrenza dal 2023, per gli anni 2023, 2024 e 2025, si applica una riduzione delle tariffe del servizio idrico integrato nella misura del 50,00%. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui ai

commi precedenti e, qualora la medesima attività rientri anche nella previsione di cui ai commi precedenti, si applica l'agevolazione più favorevole tra quelle previste del presente articolo.

Art. 31 Addebito dei consumi

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

Art. 32 Lettura degli strumenti di misura

La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con l'ordinaria periodicità, che potrà essere modificata nel corso di contratto.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.

L'utente ha l'obbligo di permettere al personale del Comune l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell'utente.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all'utente il solo importo della quota fissa.

Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

Art. 33 Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a

propria cura e spese a sostituire o a ritardare i complessi stessi.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

Art. 34

Variazione di Tariffe e del Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza l'obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

Art. 35

Fatturazione e pagamenti

(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006)

La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità.

Le fatture, o bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dal regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente, le spese di notifica dei provvedimenti necessari per il recupero delle somme e le eventuali maggiori spese di esazione.

Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura, anche mediante l'installazione di appositi riduttori di pressione.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.

Trascorsi 60 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.

In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione ed il contributo di "cessazione" dell'utenza.

Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione, del contributo di "cessazione" e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi

oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.

Art. 36 **Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;
- b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
- c) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
- f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
- g) quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;
- h) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli artt. 7, 8, 9, 15, 28, 31 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

In caso di violazione degli articoli 8 e 31 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Art. 37 **Rimborsi** *(Modificato con Del. C.C. n. 04 del 01.02.2007)*

Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro **cinque** anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

CAPITOLO SESTO

FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

Art. 38

Impianti per usi pubblici

Sono impianti per uso pubblico

- a) Le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dall'Ente gestore tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
- b) Le bocche da annaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti);
- c) Gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, a carico dei comuni;
- d) Gli impianti ai pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali, a carico dei comuni.
- e) Le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto dei comuni.

E' vietato di attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui al comma uno per usi diversi da quelli specificatamente indicati nel comma stesso.

In caso di prelievi abusivi o derivanti da manomissioni o per usi diversi da quelli consentiti, saranno applicate le sanzioni e le altre penalità prescritte dal regolamento.

Art. 39

Fontanine pubbliche

Il numero delle fontanine pubbliche per ciascuno abitato viene stabilito dal Comune o dall'Ente gestore.

La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitanti, tenute presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri.

L'Ente gestore si attiene possibilmente alle indicazioni del Comune al quale spetta ogni responsabilità per la ubicazione prescelta ed a suo carico andranno le spese per eventuali spostamenti degli impianti.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dall'Ente gestore, saranno normalmente a getto intermittente.

Spetta ai comuni la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a loro carico le spese per le manomissioni a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 40

Uso delle Fontanine pubbliche

E' permesso attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;

- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- d) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

CAPITOLO SETTIMO

INFRAZIONI

Art. 41

Prelievi Abusivi e Sanzioni

(Modificato con Del. C.C. n. 60 del 26.11.2006)

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.

Se l'utilizzo o la derivazione dell'acqua sono effettuati senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio ovvero quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "sospesa" o "disdettata" oppure chiusa con apposizione di sigilli o quando vengono rimossi o manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca, il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 200,00 (duecento/00) se trattasi di utenza domestica ovvero da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) se trattasi di utenza non domestica e delle seguenti somme:

1. una somma pari ai canoni non corrisposti determinati secondo quanto previsto dall'art. 33; qualora il consumo stimato è inferiore al minimo contrattualmente impegnato, una somma corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito;
2. sulle sole somme di cui al punto precedente, l'interesse nella misura prevista dal regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente.

In alternativa alla cessazione dell'utenza abusiva di cui al comma precedente, il Comune, su richiesta dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e previo versamento da parte del richiedente di quanto dovuto a titolo di canoni, sanzioni ed addizionali per il prelievo abusivo, nonché del contributo di allacciamento, può procedere alla stipula di regolare contratto di concessione.

Si applicano, inoltre, tutte le altre sanzioni del caso previste dai Regolamenti Comunali e dalle Leggi vigenti.

Art. 42

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'ufficio, dal personale del Servizio Acquedotto e/o del Servizio Tributi e/o dal personale della Polizia Municipale e/o da personale esterno incaricato; tali verbali devono essere notificati.

Ogni infrazione rilevata comporta la facoltà per il Servizio di sospendere la fornitura dell'acqua.

CAPITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 44 Foro competente

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

Art. 45 Efficacia del Regolamento ed Entrata in Vigore

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune ed entra in vigore il primo Gennaio dell'anno 2002.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.